

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Bari
DIREZIONE GENERALE
Lungomare Starita n. 6 - 70123 - Bari -

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2024.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Bari, con sede legale in Bari a Lungomare Starita n 6, rappresentata dal Direttore Generale **dr. Antonio Sanguedolce** che opera per sé ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

IL SOGGETTO

Denominato **LABORATORIO ANALISI SAN LUCA S.R.L.** sulla base del modello organizzativo di tipo **Modello A CONDIZ.** nella forma di Rete soggetto / Rete contratto ed iscritto nel registro delle imprese il _____ prot. n. _____ con sede legale in **GIOIA DEL COLLE** (Prov. **BA** - CAP **70023**) **VIA MASCAGNI, 2** rappresentata dalla sottoscritta _____
_____ **come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto Aggregatore, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL BARI committente, e di seguito riportati:**

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA
1	676029	005267	GIOIA DEL COLLE	VIA MASCAGNI, 2	00718240724

accreditati per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica

Patologia Clinica

n°	COD. NSIS	D.D.
1	005267	D.D. n. 232 del 21/07/2021-D.D. n. 395 del 14/11/2022

ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010, di seguito indicato come "Erogatore, dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art. 8 - quinquies e l'art. 8 - sexies del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 502/1992 e successive modificazioni;
- l'art. 6, commi 5 e 6 della Legge (L.) 23.12.1994, n. 724;
- l'art. 2, comma 8 della L. 28.12.1995, n. 549;
- l'art.1, comma 32 della L. 23.12.1996, n. 662;
- l'art. 32, comma 8 della L. 27.12.1997, n. 449;
- l'art. 72, comma 1 della L. 23.12.1998, n. 448;
- l'art. 53 comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1392 del 05.10.2001;
- la L. 16.11.2001, n. 405;
- l'art. 11 della Legge Regionale (L.R.) n. 32 del 05.12.2001;
- la DGR n. 2087 del 27.12.2001;
- la DGR n. 1073 del 16.07.2002;
- l'art. 30 comma V della L.R. n. 4 del 07.03.2003;
- la DGR n. 1326 del 04.09.2003;
- l'art. 17 comma 1 della L.R. n. 14 del 04.08.2004;
- la DGR n. 1366 del 03.09.2004;
- la DGR n. 1794 del 30.11.2004;
- l'art. 1, comma 171, L. 30.12.2004, n. 311;
- l'art. 18 della L.R. 09.08.2006 n. 26;
- la DGR n. 1621 del 30.10.2006;
- la DGR n. 1400 del 03.08.2007;
- la DGR n. 95 del 31.01.2008;
- la L. 06.08.2008, n. 133;
- l'art 16 della L.R. 02.07.2008 n. 19;
- la DGR n. 1494 del 04.08.2009;
- la DGR n. 2671 del 28.12.2009;
- la DGR n. 1500 del 25.06.2010;
- l'art. 3 della L.R. 24.09.2010 n.12;
- la DGR n. 2866 del 20.12.2010;
- la L.R. 09.02.2011 n. 2;
- la DGR n. 2990 del 29.12.2011;
- il Decreto Legge (D.L.) 06.07 2012, n. 95;
- la L. 07.08.2012, n. 135;
- il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;
- la DGR n. 240 del 18/02/2013;
- la DGR n. 951 del 13/05/2013;
- la DGR n. 1304 del 09/07/2013;
- la DGR n. 482 del 28/03/2017;
- la L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 736 del 16/05/2017;
- la DGR n. 25 del 12/01/2018;
- la DGR n. 34 del 12/01/2018;
- la DGR n. 503 del 19/03/2019;
- la DGR n. 350 del 08/03/2021;
- nota ASL BA prot. n. 158306 del 20/12/2021;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO_183 n. 855 del 20.01.2022;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO_183 n. 7075 del 12.05.2022;
- la DGR n. 1946 del 22/12/2022;
- la nota Regione Puglia prot. AOO_183 n. 7724 del 17/05/2023;
- la nota Regione Puglia prot. AOO_183 n. 8949 del 14/06/2023;
- la DGR n. 1924 del 21/12/2023;
- la DGR n. 1987 del 28/12/2023;
- la DGR n. 71 del 05/02/2024.

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR n. 25/2018;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2024**, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore: singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione di ogni singolo erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'ASL e del SSR.

ART. 1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. Preso atto della **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024**, così come modificata con **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, con le quali la Asl Bari ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dell'Erogatore singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione da ogni singolo erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato:

Prog.	Codice	Descrizione Prestazione
1	90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
2	90015	ACIDI BILIARI
3	90021	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [DU]
4	90022	ACIDO CITRICO
5	90023	ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA)
6	90025	ACIDO LATTICO
7	90032	ACIDO PIRUVICO
8	90033	ACIDO SIALICO
9	90041	ADIURETINA (ADH)
10	90042	ADRENALINA - NORADRENALINA [P]
11	90043	ADRENALINA - NORADRENALINA [U]
12	90044	ALA DEIDRASI ERITROCITARIA
13	90045	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
14	90051	ALBUMINA [S/U/DU]
15	90052	ALDOLASI [S]
16	90053	ALDOSTERONE [S/U]
17	90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]
18	90055	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]
19	90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]
20	90062	ALFA 1 MICROGLOBULINA [S/U]
21	90063	ALFA 2 MACROGLOBULINA
22	90064	ALFA AMILASI [S/U]
23	90065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)
24	90071	ALLUMINIO [S/U]
25	90072	AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO [S/U/SG/P]
26	90075	AMMONIO [P]
27	90081	ANDROSTENEDIOLIO GLUCURONIDE [S]
28	90082	ANGIOTENSINA II
29	90083	ANTIBIOTICI
30	90084	APOLIPOPROTEINA ALTRA
31	90085	APOLIPOPROTEINA B
32	90091	APTOGLOBINA
33	90092	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
34	90093	BARBITURICI

35	90094	BENZODIAZEPINE
36	90095	BENZOLO
37	90101	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]
38	90102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)
39	90103	BILIRUBINA (CURVA SPETTROFOTOMETRICA NEL LIQUIDO AMNIOTICO)
40	90104	BILIRUBINA TOTALE
41	90105	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA
42	90111	C PEPTIDE
43	90112	C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO (5)
44	90113	CADMIO
45	90114	CALCIO TOTALE [S/U/DU]
46	90115	CALCITONINA
47	90121	CALCOLI E CONCREZIONI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA)
48	90122	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)
49	90123	CARBAMAZEPINA
50	90124	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE
51	90125	CERULOPLASMINA
52	90131	CHIMOTRIPSINA [FECI]
53	90132	CICLOSPORINA
54	90133	CLORURO [S/U/DU]
55	90134	CLORURO, SODIO E POTASSIO [SD] (STIMOLAZIONE CON PILOCARPINA)
56	90135	COBALAMINA (VIT. B12) [S]
57	90141	COLESTEROLO HDL
58	90142	COLESTEROLO LDL
59	90143	COLESTEROLO TOTALE
60	90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)
61	90145	COPROPORFIRINE
62	90151	CORPI CHETONICI
63	90152	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]
64	90153	CORTISOLO [S/U]
65	90154	CREATINCHINASI (CPK O CK)
66	90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)
67	90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI
68	90162	CREATINCHINASI ISOFORME
69	90163	CREATININA [S/U/DU/LA]
70	90164	CREATININA CLEARANCE
71	90165	CROMO
72	90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)
73	90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)
74	90173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE
75	90174	DESIPRAMINA
76	90175	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)
77	90181	DOPAMINA [S/U]
78	90182	DOXEPINA
79	90183	DROGHE D'ABUSO
80	90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
81	90185	ERITROPOIETINA
82	90191	ESTERI ORGANOFOSFORICI

83	90192	ESTRADIOLO (E2) [S/U]
84	90193	ESTRIOLO (E3) [S/U]
85	90194	ESTRIOLO NON CONIUGATO
86	90195	ESTRONE (E1)
87	90201	ETANOLO
88	90202	ETOSUCCIMIDE
89	90203	FARMACI ANTIARITMICI
90	90204	FARMACI ANTIINFIAMMATORI
91	90205	FARMACI ANTITUMORALI
92	90211	FARMACI DIGITALICI
93	90212	FATTORE NATRIURETICO ATRIALE
94	90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)
95	90214	FECI SANGUE OCCULTO
96	90215	FENILALANINA
97	90221	FENITOINA
98	90222	FENOLO [U]
99	90223	FERRITINA [P/(SG)ER]
100	90224	FERRO [DU]
101	90225	FERRO [S]
102	90232	FOLATO [S/(SG)ER]
103	90233	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]
104	90234	FOSFATASI ACIDA
105	90235	FOSFATASI ALCALINA
106	90241	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO
107	90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)
108	90243	FOSFATO INORGANICO [S/U/DU]
109	90244	FOSFOESOSOISOMERASI (PHI)
110	90245	FOSFORO
111	90251	FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) [S]
112	90252	FRUTTOSIO [LS]
113	90253	GALATTOSIO (PROVA DA CARICO)
114	90254	GALATTOSIO [S/U]
115	90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]
116	90261	GASTRINA [S]
117	90262	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)
118	90263	GLUCAGONE [S]
119	90264	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)
120	90265	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)
121	90271	GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]
122	90272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER]
123	90273	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U]
124	90274	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) .S/U
125	90275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)
126	90281	HB - EMOGLOBINA GLICATA
127	90282	IDROSSIPROLINA [U]
128	90283	IMIPRAMINA
129	90284	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]
130	90285	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)

131	90291	INSULINA [S]
132	90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]
133	90293	LATTE MULIEBRE
134	90294	LATTOSIO [U/LS]
135	90295	LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) [S]
136	90301	LEVODOPA
137	90302	LIPASI [S]
138	90303	LIPOPROTEINA (A)
139	90304	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
140	90305	LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI
141	90314	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
142	90315	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'
143	90321	LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
144	90322	LITIO [P]
145	90323	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]
146	90324	LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH): DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO (5)
147	90325	MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]
148	90331	MANGANESE [S]
149	90332	MEPROBAMATO
150	90334	MICROALBUMINURIA
151	90335	MIOGLOBINA [S/U]
152	90341	NEOPTERINA
153	90342	NICHEL
154	90343	NORTRIPTILINA
155	90344	OLIGOELEMENTI: DOSAGGIO PLASMATICO
156	90345	ORMONE LATTOGENO PLACENTARE O SOMATOMAMMOTROPINA (HPL) [S]
157	90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]
158	90352	ORMONI: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (5) (17 OH-P, FSH, LH, T SH, ACTH, CORTISOLO, GH)
159	90353	OSSALATI [U]
160	90354	OSTEOCALCINA (BGP)
161	90355	PARATORMONE (PTH) [S]
162	90361	PARATORMONE RELATED PEPTIDE [S]
163	90363	PIOMBO [S/U]
164	90364	PIRUVATOCHINASI (PK) [(SG)ER]
165	90365	POLIPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO (VIP)
166	90371	PORFIRINE (RICERCA QUALITATIVA E QUANTITATIVA)
167	90372	PORFOBILINOGENO [U]
168	90373	POST COITAL TEST
169	90374	POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]
170	90375	PRIMIDONE
171	90381	PROGESTERONE [S]
172	90382	PROLATTINA (PRL) [S]
173	90383	PROLATTINA (PRL): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH (5)
174	90384	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]
175	90385	PROTEINE [S/U/DU/LA]
176	90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)
177	90392	PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA
178	90394	RAME [S/U]

179	90395	RECETTORI DEGLI ESTROGENI
180	90401	RECETTORI DEL PROGESTERONE
181	90402	RENINA [P]
182	90403	SELENIO
183	90404	SODIO [S/U/DU/(SG)ER]
184	90405	SUCCO GASTRICO ESAME CHIMICO COMPLETO
185	90411	SUDORE (ESAME CON DETERMINAZIONE DI NA+ E K+)
186	90412	TEOFILLINA
187	90413	TESTOSTERONE [P/U]
188	90414	TESTOSTERONE LIBERO
189	90415	TIREOGLOBULINA (TG)
190	90421	TIREOTROPINA (TSH)
191	90422	TIREOTROPINA (TSH): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH (4)
192	90423	TIROXINA LIBERA (FT4)
193	90424	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)
194	90425	TRANSFERRINA [S]
195	90431	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO
196	90432	TRIGLICERIDI
197	90433	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
198	90434	TRIPSINA [S/U]
199	90435	URATO [S/U/DU]
200	90441	UREA [S/P/U/DU]
201	90442	URINE CONTA DI ADDIS
202	90443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
203	90444	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)
204	90445	VITAMINA D
205	90451	VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO
206	90452	VITAMINE LIPOSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO
207	90453	XILOSIO (TEST DI ASSORBIMENTO)
208	90454	ZINCO [S/U]
209	90455	ZINCOPROTOPORFIRINA [(SG)ER]
210	90464	ALFA 2 ANTIPLASMINA
211	90465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
212	90471	ANTICOAGULANTI ACQUISITI RICERCA
213	90473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)
214	90474	ANTICORPI ANTI CANALE DEL CALCIO
215	90475	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM)
216	90481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
217	90482	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
218	90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
219	90484	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (CARATTERIZZAZIONE DEL RANGE TERMICO)
220	90485	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (CON MEZZO POTENZIANTE)
221	90491	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (TITOLAZIONE)
222	90492	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI IDENTIFICAZIONE
223	90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]
224	90494	ANTICORPI ANTI FATTORE VIII
225	90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
226	90505	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)

227	90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)
228	90512	ANTICORPI ANTI LEUCOCITI
229	90513	ANTICORPI ANTI MAG
230	90514	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPERROSSIDASI (ABTPO)
231	90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
232	90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
233	90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
234	90523	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)
235	90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
236	90525	ANTICORPI ANTI ORGANO
237	90531	ANTICORPI ANTI OVAIO
238	90532	ANTICORPI ANTI PIASTRINE
239	90533	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IDENTIFICAZIONE
240	90534	ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE
241	90535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH
242	90541	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA)
243	90542	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI) (ASA)
244	90543	ANTICORPI ANTI SURRENE
245	90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
246	90545	ANTICORPI EMOLITICI ANTI ERITROCITARI
247	90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
248	90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
249	90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
250	90554	ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)
251	90555	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)
252	90561	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)
253	90562	ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)
254	90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
255	90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)
256	90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
257	90571	ANTIGENE TA 4 (SCC)
258	90572	ANTIGENI ERITROCITARI CD55/CD59
259	90573	ANTIGENI HLA (CIASCUNO)
260	90574	ANTIGENI PIASTRINICI
261	90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE
262	90581	ATTIVATORE TISSUTALE DEL PLASMINOGENO (TPA)
263	90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]
264	90583	BETA TROMBOGLOBULINA
265	90584	CARBOSSIEMOGLOBINA [(SG)HB]/[(SG)ER]
266	90585	CITOTOSSICITA' CON ANTIGENI SPECIFICI
267	90591	CITOTOSSICITA' CTL
268	90592	CITOTOSSICITA' LAK
269	90593	CITOTOSSICITA' SPONTANEA NK
270	90594	COLTURA MISTA LINFOCITARIA UNIDIREZIONALE
271	90601	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)
272	90602	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)
273	90611	CRIOGLOBULINE RICERCA
274	90612	CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE

275	90613	CYFRA 21-1
276	90614	D-DIMERO (EIA)
277	90615	D-DIMERO (TEST AL LATICE)
278	90621	EMAZIE (CONTEGGIO), EMOGLOBINA
279	90622	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
280	90623	EMOLISINA BIFASICA
281	90624	ENZIMI ERITROCITARI
282	90625	EOSINOFILI (CONTEGGIO)[ALB]
283	90631	EPARINA (MEDIANTE DOSAGGIO INIBITORE FATTORE X ATTIVATO)
284	90633	ESAME DEL MIDOLLO OSSEO PER APPOSIZIONE E/O STRISCIO
285	90634	ESAME MICROSCOPICO DEL SANGUE PERIFERICO
286	90641	FATTORE VWF ANALISI MULTIMERICA
287	90642	FATTORE REUMATOIDE
288	90643	FATTORI DELLA COAGULAZIONE (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) (CIASCUNO)
289	90644	FENOTIPO RH
290	90645	FIBRINA / FIBRINOGENO: PROD. DEGRADAZIONE (FDP/FSP) [S/U]
291	90651	FIBRINOGENO FUNZIONALE
292	90652	GLICOPROTEINA RICCA IN ISTIDINA
293	90661	HB - BIOSINTESI IN VITRO
294	90662	HB - EMOGLOBINA [SG/LA]
295	90663	HB - EMOGLOBINA A2
296	90664	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)
297	90665	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)
298	90671	HB - ISOELETTROFOCALIZZAZIONE
299	90672	HB - RICERCA MUTAZIONI DELLE CATENE GLOBINICHE (CROMATOGRAFIA)
300	90673	HB - TEST DI STABILITA' [(SG)ER]
301	90675	IGA SECRETORIE [SA/ALB]
302	90681	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (PER CIASCUN ALLERGENE)
303	90682	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO
304	90683	IGE TOTALI
305	90684	IGG SOTTOCLASSE 1, 2, 3, 4 (CIASCUNA)
306	90685	IGG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE
307	90691	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI
308	90692	IMMUNOFISSAZIONE
309	90693	IMMUNOGLOBULINE DI SUPERFICIE LINFOCITARIE
310	90694	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)
311	90695	INIBITORE ATTIVATORE DEL PLASMINOGENO (PAI I)
312	90701	INTERFERONE
313	90702	INTERLEUCHINA 2
314	90703	INTRADERMOREAZIONI CON PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI E MUMPS (PER TEST)
315	90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [(SG)]
316	90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
317	90711	METAEMOGLOBINA [(SG)ER]
318	90712	MONOMERI SOLUBILI DI FIBRINA (FS TEST)
319	90713	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]
320	90714	PINK TEST
321	90715	PLASMINOGENO
322	90721	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE [P]

323	90722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]
324	90723	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
325	90724	PROTEINA S LIBERA [P]
326	90725	PROTEINA S TOTALE [P]
327	90731	PROTROMBINA FRAMMENTI 1, 2
328	90742	REAZIONE DI WAALER ROSE
329	90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)
330	90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (CURVA)
331	90745	RETICOLOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
332	90752	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
333	90753	TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA
334	90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
335	90755	TEMPO DI TROMBINA (TT)
336	90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
337	90762	TEST DI AGGREGAZIONE PIASTRINICA SECONDO BORN
338	90763	TEST DI EMOLISI AL SACCAROSIO
339	90764	TEST DI FALCIZZAZIONE
340	90765	TEST DI HAM
341	90771	TEST DI KLEIHAUER (RICERCA EMAZIE FETALI)
342	90772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA
343	90773	TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA (PER MITOGENO)
344	90774	TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON ANTIGENI SPECIFICI
345	90781	TINE TEST (REAZIONE CUTANEA ALLA TUBERCOLINA)
346	90782	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A
347	90783	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
348	90784	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B
349	90785	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
350	90791	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C
351	90792	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
352	90793	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DP MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
353	90794	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DPA1 AD ALTA RISOLUZIONE
354	90795	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DPB1 AD ALTA RISOLUZIONE
355	90801	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQ MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
356	90802	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 AD ALTA RISOLUZIONE
357	90803	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 A BASSA RISOLUZIONE
358	90804	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 AD ALTA RISOLUZIONE
359	90805	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DR MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DIRETTO
360	90811	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB1 E DRB3,DRB4,DRB5) A BASSA RISOLUZIONE
361	90812	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (DRB1 E DRB3,DRB4,DRB5) AD ALTA RISOLUZIONE
362	90813	TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE I (FENOT. COMPL. LOCI A, B, C, O LOCI A, B)
363	90814	TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA CLASSE II (FENOT. COMPL. LOCI DR, DQ O LOCUS DP)
364	90815	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE (PER CIASCUN ANTICORPO)
365	90821	TROMBINA - ANTITROMBINA III COMPLESSO (TAT)
366	90822	TROMBOSSANO B2
367	90823	TROPONINA I
368	90824	VALORE EMATOCRITO
369	90825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
370	90831	VISCOSITA' EMATICA

371	90832	VISCOSITA' PLASMATICA
372	90834	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS
373	90835	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
374	90841	BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
375	90842	BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
376	90843	BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
377	90844	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (ATTIVIT. ASSOCIAZIONE ANTIBIOTICHE)
378	90845	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (ATTIVIT. BATTERICIDA C.M.B.)
379	90851	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER, ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
380	90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
381	90853	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
382	90854	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
383	90855	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
384	90861	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS
385	90862	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA NAS
386	90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI
387	90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
388	90865	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
389	90871	BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI
390	90872	BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO SULL'ISOLATO CLINICO
391	90873	BATTERI PRODOTTI METABOLICI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI IDENTIFICAZIONE
392	90874	BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.)
393	90875	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)
394	90881	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (I.F.)
395	90882	BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WRIGHT]
396	90883	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA
397	90884	CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
398	90885	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE
399	90891	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.)
400	90892	CHLAMYDIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
401	90893	CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (COL. IODIO, GIEMSA)
402	90894	CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (I.F.)
403	90895	CHLAMYDIE ESAME COLTURALE
404	90901	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
405	90902	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)
406	90903	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (MEDIANTE IBRIDAZIONE)
407	90904	CLOSTRIDIUM DIFFICILE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
408	90905	CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME COLTURALE
409	90911	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
410	90912	CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
411	90913	CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (I.F.)
412	90914	E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE
413	90915	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
414	90921	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
415	90922	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (E.I.A.)
416	90923	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
417	90924	ENTAMOEBE HISTOLYTICA ANTICORPI (E.I.A.)
418	90925	ENTAMOEBE HISTOLYTICA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE EMOAGGLUTINAZIONE PASSIVA)

419	90931	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA NELLE FECI ESAME COLTURALE (COLTURA XENICA)
420	90932	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIUORI] RICERCA MICROSCOPICA
421	90933	ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI
422	90934	ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
423	90935	ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE
424	90941	ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA]
425	90942	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA]
426	90943	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]
427	90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)
428	90945	HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
429	90951	HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL MATERIALE BIOPTICO (SAGGIO MEDIANTE PROVA BIOCHIMICA)
430	90952	LEGIONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
431	90953	LEGIONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
432	90954	LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
433	90955	LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.)
434	90961	LEISHMANIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
435	90962	LEISHMANIA SPP. NEL MATERIALE BIOPTICO RICERCA MICROSCOPICA (GIEMSA)
436	90963	LEPTOSPIRE ANTICORPI (E.I.A.)
437	90964	LEPTOSPIRE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
438	90965	LEPTOSPIRE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE MICROAGGLUTINAZIONE E LISI)
439	90971	LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
440	90972	MICETI ANTICORPI (D.I.D.)
441	90973	MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., FINO A 5 ANTIMICOTICI)
442	90974	MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
443	90975	MICETI ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
444	90981	MICETI ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
445	90982	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (OSSERVAZIONE MORFOLOGICA)
446	90983	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
447	90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
448	90985	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
449	91011	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. RADIOMETRICO, ALMENO 3 ANTIBIOTICI)
450	91012	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. TRADIZIONALE, ALMENO 3 ANTIBIOTICI)
451	91013	MICOBATTERI ANTICORPI (E.I.A.)
452	91014	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (SAGGIO INIBIZIONE NAP MET. RADIOMETRICO)
453	91015	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
454	91021	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
455	91022	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE (MET. RADIOMETRICO)
456	91023	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (MET. TRADIZIONALE)
457	91024	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL-NEELSEN, KINYIUN)
458	91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)
459	91031	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
460	91032	MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
461	91033	MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
462	91034	MICOPLASMA PNEUMONIAE IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
463	91035	NEISSERIA GONORRHOEAES ESAME COLTURALE
464	91041	NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE
465	91042	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
466	91043	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA

467	91044	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (GIEMSA)
468	91045	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
469	91051	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
470	91052	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (COL. TRICROMICA)
471	91053	PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] ESAME COLTURALE (COLTURA XENICA)
472	91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)
473	91055	PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (GIEMSA)
474	91061	PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
475	91062	PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO ESAME MICROSCOPICO
476	91063	PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO RICERCA DIRETTA (I.F.)
477	91064	PROTOZOI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
478	91065	RICKETTSIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
479	91071	RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WEIL-FELIX]
480	91072	SALMONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
481	91073	SALMONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WIDAL]
482	91074	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO
483	91075	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
484	91081	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]
485	91082	SCHISTOSOMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE EMOAGGLUTINAZIONE PASSIVA)
486	91083	SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
487	91084	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME COLTURALE
488	91085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]
489	91091	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNASI B
490	91092	STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE
491	91093	TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.)
492	91094	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
493	91095	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [TEST DI FULTON]
494	91101	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
495	91102	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)
496	91103	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (I.F.) [FTA-ABS]
497	91104	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITAT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
498	91105	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
499	91111	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]
500	91112	TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE
501	91113	VIBRIO CHOLERAЕ NELLE FECI ESAME COLTURALE
502	91114	VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
503	91115	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
504	91121	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCRIZIONE-REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
505	91122	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
506	91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
507	91124	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
508	91125	VIRUS ADENOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
509	91131	VIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
510	91132	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
511	91133	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (AGGLUTINAZIONE PASSIVA)
512	91134	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
513	91135	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.)
514	91141	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)

515	91142	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
516	91143	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
517	91144	VIRUS CITOMEGALOVIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
518	91145	VIRUS CITOMEGALOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MEDIANTE ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
519	91151	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL LATTE MATERNO E NEL TAMPONE FARINGEO ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
520	91152	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
521	91153	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
522	91154	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
523	91155	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
524	91161	VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
525	91162	VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
526	91163	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE I.F.)
527	91164	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE M. E.)
528	91165	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE NEUTRALIZZAZIONE)
529	91171	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI
530	91172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM
531	91173	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
532	91174	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
533	91175	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG
534	91181	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM
535	91182	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG
536	91183	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG
537	91184	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG
538	91185	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG
539	91191	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG (SAGGIO DI CONFERMA)
540	91193	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA
541	91194	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA
542	91195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
543	91201	VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
544	91202	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA
545	91203	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI
546	91204	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IGM
547	91205	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAG
548	91211	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
549	91212	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
550	91213	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)
551	91214	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI [R. PAUL BUNNEL DAVIDSOHN]
552	91215	VIRUS HERPES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
553	91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI
554	91222	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV] ANALISI QUALITATIVA DI RNA (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
555	91223	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
556	91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
557	91225	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
558	91231	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
559	91232	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.)
560	91233	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.)

561	91234	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 DA COLTURE LINFOCITARIE (E.I.A.)
562	91235	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
563	91241	VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
564	91242	VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
565	91243	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)
566	91244	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (I.F.)
567	91245	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
568	91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)
569	91252	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (I.F.)
570	91253	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
571	91254	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)
572	91255	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (E.I.A.)
573	91261	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (I.F.)
574	91262	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
575	91263	VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2
576	91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
577	91265	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
578	91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)
579	91272	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (I.F.)
580	91273	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
581	91274	YERSINIA DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
582	91275	YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE
583	91292	ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO
584	91293	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
585	91294	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
586	91295	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
587	91301	ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA
588	91302	ANALISI DI POLIMORFISMI (STR, VNTR)
589	91303	ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO
590	91335	COLTURA DI CELLULE DI ALTRI TESSUTI
591	91341	COLTURA DI FIBROBLASTI
592	91342	COLTURA DI LINEE CELLULARI STABILIZZATE CON VIRUS
593	91343	COLTURA DI LINEE LINFOCITARIE STABILIZZATE CON VIRUS O INTERLEUCHINA
594	91345	COLTURA DI LINFOCITI PERIFERICI CON PHA O ALTRI MITOGENI
595	91352	COLTURA SEMISOLIDA DI CELLULE EMOPOIETICHE BFU-E, CFU-GM, CFUGEMM (CIASCUNA)
596	91361	CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA
597	91364	DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZIONE
598	91365	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (NUCLEARE O MITOCONDRIALE)
599	91371	IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE
600	91372	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
601	91373	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
602	91374	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
603	91375	IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) SU METAFASI, NUCLEI INTERFASICI, TESSUTI
604	91381	RICERCA MUTAZIONE (DGGE)
605	91382	RICERCA MUTAZIONE (SSCP)
606	91384	ANALISI DEL DNA CELLULARE PER LO STUDIO CITOMETRICO DEL CICLO CELLULARE E DELLA PLOIDIA
607	91385	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST]
608	91484	PRELIEVO CITOLOGICO

609	91491	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
610	91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
611	91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO

2. L'importo di € **195.943,86** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con i vincoli per ogni singolo soggetto aggregato che di seguito si riporta:

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA	Tetto di spesa annuale di struttura	Tetto di spesa mensile di struttura
1	676029	005267	GIOIA DEL COLLE	VIA MASCAGNI, 2	00718240724	€ 195.943,86	€ 16.328,66

Le somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, come da seguente prospetto, e non ricomprese tra le prestazioni di laboratorio di base e/o X- plus di cui alla **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, restano vincolate alla tipologia settori specializzati, senza alcuna possibilità di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base, X-plus o diverso settore specializzato. Resta inteso che le predette somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, sono ricomprese nel tetto di spesa attribuito e non aggiuntive rispetto a quest'ultimo.

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA	Tetto di spesa annuale di Settore Specializzato	Settore Specializzato
1	676029	005267	GIOIA DEL COLLE	VIA MASCAGNI, 2	00718240724	€ 46,04	Biochimica Clinica e Tossicologia
						€ 3,42	Ematologia e Emocoagulazione
						€ 590,50	Microbiologia e Virologia

3. Con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.
4. A norma dell'art. 3 della L.R. 24/09/2010 n. 12 e della L.R. 09.02.2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1 e 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

Art. 2

Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna:
- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e l'utilizzo del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende: 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio - Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo; giusta DGR n. 1946/2022 e nota Regione Puglia prot. AOO_183 n. 7724 del 17/05/2023, in caso di scostamento nella misura superiore al 10% dei valori economici da garantire nell'arco di un quadrimestre, la sanzione contrattuale da applicarsi è pari all'1% del quadrimestre di riferimento;
 - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;

- f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
 - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;
 - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;
 - i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 02/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02.05.2017 n. 9 e ss.mm.ii..

ART. 3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
 - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
 - b) dall'85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.
3. **Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il presente comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.**

ART. 4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art. 2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%, giusta **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024. Giusta DGR n. 1924/2023,**

recepita con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024, non è possibile per ciascuna struttura assorbire, a qualsiasi titolo, eccedenza di prestazioni extraregionali erogate rispetto al corrispondente tetto, nell'ambito del tetto di spesa invalicabile contrattualizzato per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia. Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/2001, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn. 1 e 3 del DM 22.07.1996 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n. 3784 del 22.07.1998, DGR n. 3842 del 01/10/1998, DGR n. 141 del 02.03.1999, DGR n. 1392 del 05.10.2000 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii.;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
 - 1.5. rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di Medicina di Laboratorio, così come del divieto di c.d. "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
 - 1.6. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR n. 25/2018 confermata con DGR n. 1924 del 21/12/2023;
 - 1.7. ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla DGR n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR n. 25/2018, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in

relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;

- 1.8. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
- 1.9. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla DGR 22/12/2006, n. 2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della L. 326/2003, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (n.d.r.: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi del DPR n. 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 e in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il “nulla osta” non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell’Erogatore sia localizzata nell’ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l’esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l’Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

“UNITA’ LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL’ASSISTITO”.

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E’ responsabilità dell’Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell’accordo contrattuale.

12. L’erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l’elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all’interno dell’aggregazione) e l’elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all’aggregazione compila l’elenco delle prestazioni eseguite in house e l’elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n. 445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l’avvio delle procedure previste dalla L.R n. 9/2017 e s.m.i.. L’elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.
13. La responsabilità dell’esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l’utente è responsabile dell’archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L’erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un’aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L’erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all’aggregazione B e quest’ultima lo invia, a sua volta, all’aggregazione C.

ART. 6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all’Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - 1.3.3. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
 - 1.3.4. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell’Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART. 7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall’Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.

2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento del competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D.L.vo 192/2012. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art. 5.
3. La ASL predispose i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

1. Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 04/04/2014 e di seguito riportate:
“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

IL DIRIGENTE PROPONENTE UOGRC ASL BA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. PRO-TEMPORE DELLA ASL BARI	IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA EROGANTE
--	--

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1** (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **2** (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), **3** (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), **4** (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **5** (*Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni*), **7** (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), **8** (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore:
